

Protocollo di accoglienza per alunni con DSA dell'Istituto Comprensivo di Gattatico e Campegine

PREMESSA

Il Protocollo di Accoglienza è un documento programmatico che ha lo scopo di definire in modo chiaro e sistematico tutte le azioni intraprese dalla scuola nonché le funzioni e i ruoli di ogni agente, dal Dirigente scolastico alla famiglia, dagli uffici di segreteria ai singoli docenti, al Referente d'Istituto.

FINALITÀ

Il protocollo, conformemente alla normativa vigente, ha lo scopo di:

- garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni;
- favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento, agevolando la piena integrazione sociale e culturale;
- ridurre i disagi formativi ed emozionali;
- assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità;
- adottare forme di verifica e di valutazione adeguate;
- sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA.

COSA SI INTENDE PER DSA

La regolamentazione dei D.S.A. contenuta nel Decreto Pres. della Repubblica n.122 del 22 giugno 2009, art.10 stabiliva che.." la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede d'esame conclusivo dei cicli, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni..." Con la legge 8 ottobre 2010, n.170 si è arrivati, invece ad un riconoscimento legale della dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia, quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati "DSA", che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma che possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana. La stessa legge ha dato una loro definizione:

DISLESSIA: Disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.

DISGRAFIA: Disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.

DISORTOGRAFIA: Disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.

DISCALCULIA: Disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

L'entità di tali disturbi deve essere valutata con test appositi, secondo il protocollo diagnostico elaborato dalla Consensus Conference-AID, nel documento di intesa PARCC,2011)

Questi disturbi possono presentarsi isolati, ma sono più spesso presenti contemporaneamente (comorbidità anche tra i dsa). La legge n. 170, ha riconosciuto:

- il diritto all'istruzione e ad una didattica individualizzata (sul singolo alunno come recupero individuale e adattamento della metodologia) e personalizzata (se rivolta ad un particolare alunno con la sua specificità che necessita di strategie particolari);
- il diritto a misure dispensative che non hanno il fine di ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento nazionale, ma evitano situazioni di affaticamento e di disagio;
- il diritto a strumenti compensativi;
- il diritto alla flessibilità didattica,
- il diritto di adeguate forme di verifica e valutazione garantite durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica ed universitaria, anche per quanto concerne gli Esami di Stato e quelli di ammissione all'Università, nonché gli esami universitari (art. 5 c.4).

NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI DSA

Il presente protocollo è stato stilato tenendo conto della normativa vigente di cui si elencano di seguito i riferimenti:

- **Nota ministeriale n. 4099 del 05 ottobre 2004**
- **Nota ministeriale n. 26 del 05 gennaio 2005**
Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap.
- **Nota ministeriale n. 1787 del 01 marzo 2005**
Esami di Stato 2004-2005 - Alunni affetti da dislessia
- **Nota ministeriale n. 4674 del 10 maggio 2007**
Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative
- **C.M. n. 28 del 15 marzo 2007**
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l'anno scolastico 2006-2007. Per quanto riguarda gli alunni con DSA si veda in particolare il punto 4.
- **Ordinanza Ministeriale n.26 del 15 marzo 2007**
Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2006/2007.
Per quanto riguarda gli alunni con DSA si veda in particolare l'art. 12, 7° comma, quarto punto.
- **Legge n. 170 del 08 ottobre 2010**
- **D.M. 5669 del 12 luglio 2011**, Regolamento e Linee-Guida sui DSA
- **D.M. 13 aprile 2015, n. 66**, Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107
- **D.M. 13 aprile 2015, n. 62**, Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato

FASI DI INTERVENTO

Di seguito si riassumono schematicamente le principali azioni, la tempistica e i soggetti coinvolti nella progettazione del percorso per gli alunni con DSA.

Fasi	Tempi	Modalità	Soggetti coinvolti
Iscrizione e acquisizione della segnalazione specialistica	Entro le scadenze stabilite dal MPI	La famiglia procede all'iscrizione e fa pervenire la certificazione attestante la diagnosi alla segreteria.	Dirigente Scolastico, alunno, famiglia, segreteria studenti, referente DSA
Determinazione della classe	Settembre	Determinazione della classe e presentazione del caso al Cdc. o ai docenti di nuova nomina. Nel caso di un nuovo inserimento in corso d'anno, si utilizzerà l'indice di complessità delle classi.	Dirigente scolastico, referente DSA, componenti del Cdc
Inserimento in classe e predisposizione del PDP.		Colloquio fra i docenti del Cdc; passaggio di informazioni sui Disturbi Specifici di Apprendimento; presentazione del caso; raccolta di eventuali osservazioni sistematiche, al fine di stilare una bozza del PDP.	Coordinatore di classe, referente DSA, componenti c.d.c.
Approvazione del PDP; stesura finale e sottoscrizione del documento.	Entro fine novembre	Definizione delle misure compensative e dispensative da attuare; firma di accettazione da parte dei componenti del Cdc e dei genitori nelle settimane successive alla stesura del PDP	Coordinatore di classe e genitori
Valutazione finale.	Fine II quadrimestre	Verifica e valutazione del PDP.	Componenti del Cdc, referente DSA

LE FUNZIONI DEI SOGGETTI COINVOLTI

Il Dirigente Scolastico:

- accerta, con il Referente d'Istituto per i DSA, che nella certificazione specialistica siano presenti tutte le informazioni necessarie alla successiva stesura del PDP;
- controlla che la documentazione acquisita sia condivisa dal consiglio di classe;
- garantisce che il PDP sia condiviso con i docenti, la famiglia, lo studente;
- verifica, con il Referente d'Istituto per i DSA, i tempi di compilazione del PDP e ne controlla l'attuazione;
- è garante del monitoraggio costante dell'apprendimento degli alunni con DSA presenti a scuola;
- favorisce, sensibilizzando i docenti, l'adozione di testi che abbiano anche la versione digitale (G.U. 12/6/2008) o che siano comunque disponibili presso la biblioteca digitale
- promuove azioni di formazione e aggiornamento per insegnanti;
- promuove, con il Referente d'Istituto per i DSA, azioni di sensibilizzazione per i genitori e per gli studenti;

Il Referente d'Istituto per i DSA:

- fa parte del Gruppo di Lavoro per l'inclusione (GLI)
- collabora con il Dirigente Scolastico con compiti di informazione, consulenza e coordinamento di attività di formazione per genitori ed insegnanti;
- predispose nel PTOF gli interventi finalizzati all'accoglienza degli studenti e le azioni per supportare il personale docente;
- sollecita la famiglia all'aggiornamento della diagnosi nel passaggio di ordine;
- programma azioni di osservazione sistematica e di rilevazione precoce;
- fornisce indicazioni in merito alle misure compensative e dispensative, in vista dell'individualizzazione e personalizzazione della didattica;
- collabora all'individuazione di strategie inclusive;
- offre supporto ai colleghi riguardo agli strumenti per la didattica e per la valutazione degli apprendimenti;
- cura la dotazione di ausili e di materiale bibliografico all'interno dell'Istituto;
- fornisce informazioni riguardo a strumenti web per la condivisione di buone pratiche;
- media il rapporto tra famiglia, studente e strutture del territorio;
- coordina il lavoro con gli insegnanti in vista delle prove INVALSI;
- monitora l'applicazione del protocollo d'accoglienza, allo scopo di una maggiore consapevolezza dell'argomento.

L'ufficio di segreteria:

- protocolla il documento consegnato dal genitore;
- fa compilare ai genitori il modello per la consegna della certificazione della diagnosi (se previsto) e la liberatoria per l'utilizzo dei dati sensibili (Dgls.196/2003);
- restituisce una copia protocollata al genitore;
- archivia l'originale del documento nel fascicolo personale dell'alunno;
- accoglie e protocolla altra eventuale documentazione e ne inserisce una copia nel fascicolo personale dell'alunno (periodicamente aggiornato);
- ha cura di avvertire tempestivamente il Dirigente e il Referente d'Istituto per i DSA dell'arrivo di nuova documentazione.

Il coordinatore di classe:

- si assicura che tutti i docenti, anche di nuova nomina, prendano visione della documentazione relativa agli alunni con disturbo specifico di apprendimento presenti nella classe;
- partecipa a incontri di continuità con i colleghi del precedente e successivo ordine o grado di scuola al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni;
- collabora con i colleghi e il Referente d'Istituto per i DSA per la messa in atto delle strategie compensative e degli strumenti previsti dalle indicazioni ministeriali per alunni con disturbo specifico di apprendimento;
- valuta, con la famiglia e l'alunno, l'opportunità e le modalità per affrontare il lavoro quotidiano in classe;
- organizza e coordina la stesura del PDP;
- favorisce la mediazione con i compagni nel caso si presentassero situazioni di disagio per la spiegazione della caratteristica della dislessia e del diritto all'utilizzo degli strumenti compensativi.

Il Gruppo di Lavoro sull'Inclusione:

- rileva gli alunni con BES presenti nell'Istituto;
- offre azioni di consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi;
- raccoglie e documenta interventi didattico-educativi attuati;
- redige il Piano Annuale per l'Inclusività;
- attua il monitoraggio dei livelli di inclusività della scuola.

La famiglia:

- consegna in Segreteria la certificazione diagnostica,
- provvede all'aggiornamento della certificazione diagnostica nel passaggio di ordine di scuola;
- collabora, condivide e sottoscrive il percorso didattico personalizzato;
- sostiene la motivazione e l'impegno del proprio figlio nell'attività scolastica;
- si adopera per promuovere l'uso di strumenti compensativi necessari individuati come efficaci per facilitarne l'apprendimento;
- mantiene i contatti con il coordinatore di classe e i docenti in merito al percorso scolastico del figlio;
- media l'incontro tra eventuali esperti (educatori, tutor dell'apprendimento, doposcuola) che seguono l'alunno nello svolgimento dei compiti pomeridiani e gli insegnanti di classe;
- contatta il Referente d'Istituto per i DSA in caso di necessità.

Lo studente ha diritto ad:

- una didattica adeguata;
- essere informato sulle strategie utili per imparare, anche con modalità didattiche diverse;
- un percorso scolastico sereno e ad essere rispettato nelle proprie peculiarità;
- avere docenti preparati, qualificati e formati;
- usare tutti gli strumenti compensativi e le modalità dispensative come previsto dalle circolari ministeriali e dalla legge 170/2010;
- essere aiutato nel percorso di consapevolezza del proprio modo di apprendere;
- una valutazione formativa.

ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le pratiche d'iscrizione devono essere seguite da un assistente amministrativo. Occorre che la famiglia consegni la certificazione e/o diagnosi dell'équipe specialistica (Neurologo, Neuropsichiatra infantile, Psicologo, Logopedista) per i DSA.

L'assistente amministrativo che si occupa delle iscrizioni deve verificare la presenza di certificazione medica all'interno dei moduli e comunicare al Dirigente Scolastico e al referente DSA eventuali segnalazioni provenienti da ordini di scuola inferiori o di pari grado. Chiunque erroneamente riceva una certificazione di DSA è tenuto a consegnarla al Dirigente Scolastico o al referente DSA. Il Dirigente Scolastico ed il referente DSA accertano che la certificazione specialistica indichi: tipologia di disturbo/i (dislessia, discalculia, etc), livelli di gravità, indicazioni dello specialista sulle ricadute che compromettono l'apprendimento e il rendimento scolastico dello studente. Nel caso la diagnosi sia stata redatta da uno studio privato e non dall'ASL competente, occorre che la famiglia alleggi il documento di conformità dell'ASL.

I documenti acquisiti vanno protocollati e conservati nell'apposito archivio degli alunni DSA, dove possono essere consultate dai docenti.

INSERIMENTO IN CLASSE

Quando in una classe viene inserito uno studente con DSA, il referente DSA ed il coordinatore di classe devono preparare il Consiglio di Classe sull'argomento: fornendo adeguate informazioni sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento e/o la patologia specifica, fornendo ai docenti materiale didattico formativo adeguato, presentando le eventuali strategie didattiche alternative e/o compensative e relativi strumenti.

Il coordinatore in sede del primo consiglio di classe (settembre/ottobre) mette a conoscenza l'intero CdC del caso, raccoglie le eventuali osservazioni di tutti i componenti al fine di stilare (eventualmente con l'aiuto del referente DSA) una bozza di PERCORSO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP).

Il Consiglio di Classe nella definizione delle strategie da adottare nei confronti di un alunno con DSA può chiedere il supporto:

- del Dirigente Scolastico della scuola
- del referente DSA della scuola
- degli Enti territoriali preposti

L'inserimento di alunni con DSA nelle classi terrà conto dell'indice di complessità della classe stessa.

PREDISPOSIZIONE DEL PDP

In occasione del 2° CdC (Ottobre/Novembre) lo stesso acquisisce ed eventualmente integra il PDP, che quindi viene approvato. Il modulo per il PDP adottato dall'Istituto è stato fornito dall'Unione Val d'Enza e comprende i seguenti punti:

- Diagnosi specialistica;
- Descrizione del funzionamento delle abilità strumentali (lettura, scrittura, calcolo);
- Aspetti emotivo-affettivo motivazionali;
- Consapevolezza da parte dell'alunno del proprio modo di apprendere;
- Strumenti compensativi e dispensativi;
- Criteri e modalità di valutazione;
- Patto con la famiglia.

Una volta redatto il PDP il coordinatore di classe incontra i genitori per illustrare la proposta del CdC; viene poi richiesta la sua condivisione per mezzo di firma di accettazione da parte dei genitori.

Ai genitori, può essere consegnata copia del PDP, verbalizzando la richiesta e l'avvenuta consegna utilizzando l'apposito modulo del PDP.

Il PDP deve essere redatto entro il 30/11 e condiviso con le famiglie nelle settimane immediatamente successive. Il coordinatore provvederà quindi a consegnare il PDP in segreteria affinché sia visionato e firmato dal dirigente. Il referente dsa si occuperà successivamente della collocazione del documento nell'apposito archivio dove potrà essere consultato ed eventualmente aggiornato dai docenti in corso d'anno.

Alla fine dell'anno scolastico il CdC procederà alla verifica del PDP compilando l'apposito modulo al fine di constatare l'efficacia delle azioni intraprese.

PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DI DSA.

L'Istituto ha aderito al protocollo per lo screening degli alunni dell'Unione Val d'Enza. Le osservazioni vengono effettuate sui bambini delle classi prime e seconde della scuola primaria con lo scopo di inviare tempestivamente agli specialisti eventuali casi sospetti di DSA.

Quanto alle classi successive, eventuali sospetti circa la presenza di DSA devono essere condivisi dai docenti nel team/consiglio di classe.

Gli insegnanti utilizzeranno quindi la griglia di osservazione prevista dal modulo di invio all'ASL e fornita dall'Unione Val d'Enza. Se, una volta compilato tale documento, i docenti riterranno opportuno procedere con la segnalazione, il coordinatore contatterà la famiglia e consiglierà di intraprendere il percorso di osservazione, fornendo il documento di invio all'ASL stilato dal team docenti/consiglio di classe; una copia di tale documento deve essere conservata e allegata ai verbali del consiglio di classe.

In seguito all'acquisizione di una nuova diagnosi in corso d'anno, il team docenti/consiglio di classe si attiverà per la stesura del p.d.p. che dovrà essere condiviso con la famiglia entro tre mesi dalla consegna della diagnosi.

COLLABORAZIONI/CONVENZIONI

Oltre al supporto e al coordinamento dello screening, l'Unione Val d'Enza supporta gli istituti del territorio nella gestione degli alunni con DSA tramite il progetto Autonomia+ del quale sostiene parte dei costi; la parte rimanente è a carico della famiglia.

Si tratta di un corso pomeridiano che si tiene una volta alla settimana, generalmente da ottobre a maggio, nel quale operatori con formazione specifica insegnano agli alunni ad utilizzare gli strumenti compensativi più adatti.

I docenti sono tenuti a presentare l'attività alle famiglie di alunni con DSA.

Si rimanda al sito dell'Unione Val d'Enza anche per la possibilità di consultare materiali di aggiornamento sui dsa:

<http://www.unionevaldenza.it/servizi/coordinamento-politiche-educative/progetti-qualificazione-istituti-comprensivi>

VERIFICA – VALUTAZIONE

Premesso che ogni alunno con diagnosi di DSA è un caso a sé, non assimilabile ad altri nelle potenzialità o difficoltà, gli obiettivi che questi deve raggiungere in ogni materia sono identici a quelli dei compagni, così come stabilito nelle programmazioni disciplinari curricolari.

I docenti che si trovano alunni con diagnosi di DSA negli esami finali, dovranno quindi applicare le stesse metodologie utilizzate durante l'anno senza comunque somministrare prove differenziate rispetto alla classe. Potranno invece essere adottati tempi superiori, strumenti informatici e quant'altro serva per favorire il buon esito della prova.

Si ricordano di seguito i riferimenti legislativi:

1) **LEGGE 170/2010** Art. 5 - Misure educative e didattiche di supporto Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato (...).

2) **DM 5669 /2011** (decreto attuativo legge 170/2010) Art. 6 - Forme di verifica e di valutazione La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici (...). Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria. Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime commissioni assicurano, altresì, l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, (...) sia in fase di colloquio. Le Istituzioni Scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l'apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l'espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune. Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA. (...) Si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate: - Certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte; - Richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne. (...) In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe. I candidati con DSA che superano l'esame di Stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado (...).

3) **LINEE GUIDA** per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA (allegate al DM 18/7/2011) In fase di verifica e di valutazione, lo studente con dislessia può usufruire di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell'ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste. Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione si dovrà tenere conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente. (pag. 18)

Per quanto concerne le misure dispensative, oltre a tempi più lunghi per le verifiche scritte o a una quantità minore di esercizi, gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, possono

accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti. (pag. 19)

La valutazione deve concretizzarsi in una prassi che espliciti concretamente le modalità di differenziazione a seconda della disciplina e del tipo di compito, discriminando fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l'impegno dell'allievo e le conoscenze effettivamente acquisite. (pag. 28).

4) **D.M. 13 aprile 1017, n. 62**, Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

12. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della 12 prova scritta di lingua straniera.

13. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7 (INVALSI). Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7 (INVALSI).

15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.